

RIPOSI ANNUI

Aggiornato al 17 aprile 2023

Nell'arco dell'anno solare, l'operaio ha diritto a 88 ore di RIPOSI ANNUI (permessi retribuiti). Le ore maturate che non vengono godute nell'anno, possono essere usufruite nei 6 mesi successivi (quindi entro il 30 giugno dell'anno successivo).

Le ore di riposi annui vengono pagate mensilmente dall'impresa, indipendentemente dall'utilizzo effettivo dei riposi.

Di conseguenza, nel mese in cui il lavoratore usufruisce dei riposi annui, non avrà in busta il pagamento di quelle ore, in quanto sono già state liquidate anticipatamente dall'impresa nei mesi precedenti.

RIPOSI ANNUI: 88 ore

40 h ex riduzione orario lavoro nel periodo invernale (art. 5 del CCNL 5 luglio 1995)

32 h di festività sopresse (S.Giuseppe/Ascensione/SS.Pietro e Paolo/Corpus Domini)

8 h rinnovo contrattuale OTTOBRE 1987

8 h rinnovo contrattuale MAGGIO 1991

MATURAZIONE

Le ore di permesso maturano nella misura di **1 ora ogni 20** di lavoro ordinario.

Ai fini della maturazione si considerano, oltre alle ore di lavoro ordinario, anche le ore di assenza per:

- malattia e infortunio indennizzate dagli istituti competenti
- congedo maternità obbligatoria.

Per gli operai discontinui senza alloggio maturano nella misura di 1 ora ogni 26.

Per gli operai discontinui con alloggio maturano nella misura di 1 ora ogni 31.

ALIQUOTE

ALIQUOTA INTERA: **4,95%**

ALIQUOTA RIDOTTA: **2,97%** (60% dell'aliquota intera)

Dal 1° ottobre 2000, la percentuale relativa ai RIPOSI ANNUI va corrisposta interamente al lavoratore ogni mese in busta paga. Come la maggiorazione Cassa Edile, anche il trattamento per RIPOSI ANNUI va sommato alla retribuzione e concorre a formare l'imponibile socio-previdenziale e l'imponibile fiscale della busta paga. Nulla deve essere accantonato alla Cassa Edile.

Il trattamento per riposi annui va calcolato in misura intera (**4,95%**) su:

- tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestato e sulle festività
- i primi 3 giorni di malattia (carenza INPS),
SOLO nel caso di malattia di durata fino a un massimo di 6 giorni e non oltre.

Dal 1° novembre 2004, il trattamento per riposi annui va calcolato in misura ridotta (**2,97%**)

SU:

- i primi 3 giorni di infortunio (carenza INAIL).

Il CCNL 29 gennaio 2000 stabilisce che, a decorrere dal 1° ottobre 2000, gli operai hanno diritto a usufruire di riposi annui mediante permessi individuali pari a 88 ore.

I permessi potranno essere usufruiti a richiesta dell'operaio, dandone comunicazione con adeguato preavviso e tenuto conto delle esigenze di lavoro.

I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare potranno essere goduti entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

RETRIBUZIONE

La retribuzione spettante all'operaio per le ore di permesso individuale è quantificata nella misura del **4,95%**, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui all'art.25, punto 4, e va corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa all'operaio per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestato e sul trattamento economico delle festività. Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri. E' ridotta a **2,97%** nei giorni di carenza infortuni.

Sia che le ore di permesso vengano godute, sia che non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall'impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale del 4,95%.